



05777-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO
SALVATORE DOVERE
ALDO ESPOSITO
MARIAROSARIA BRUNO
DANIELA DAWAN

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 853/2020
UP - 12/11/2020
R.G.N. 10805/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 20/12/2017 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio

udito il difensore

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di LATINA in difesa di:

(omissis) ,

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. Deposita ammissione al gratuito patrocinio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di (omissis) dal Tribunale di Latina, con la quale il medesimo era stato giudicato responsabile del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish e condannato alla pena ritenuta equa.

2. L'imputato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, a mezzo di atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. (omissis).

2.1. Con un primo motivo deduce la omessa motivazione in ordine alle ragioni per le quali la Corte di appello non ha ritenuto di concedere la sospensione condizionale della pena nonostante ne ricorressero i presupposti.

2.2. Con un secondo motivo si asserisce che in considerazione del fatto che le sostanze stupefacenti non sono state periziate e che quindi non se ne conosce il principio attivo, che non sono stati rinvenuti involucri né danaro né testi che abbiano riferito di episodi di cessione, la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere la destinazione dello stupefacente all'uso personale dello (omissis).

Si lamenta che la Corte di appello non abbia fatto applicazione del principio del favor rei e quindi giudicato l'imputato alla luce del d.p.r. n. 309/90 vigente all'epoca del commesso reato e non in base alla legge n. 49/2006; si reitera il rilievo di un uso personale dimostrato dal valore stimato dello stupefacente (300,00 euro) e dalla non ostatività del superamento dei limiti tabellari.

Si rinviene, poi, una contraddizione nel fatto che nella motivazione si legga di stupefacente 'verosimilmente marijuana', che non è mai stata eseguita perizia per l'accertamento della misura del principio attivo della sostanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, giacché denuncia una omessa motivazione in merito a statuizione che non era stata sollecitata con il gravame. In linea di principio va rammentato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).

Con specifico riferimento alla sospensione condizionale della pena, le S.U. hanno statuito che, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, Sentenza n. 22533 del

25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Come per l'appunto accaduto nel caso che occupa.

3.2. I restanti rilievi attingono il piano della valutazione della prova e si presentano come ricostruzioni alternative o asserzioni meramente antagoniste rispetto al giudizio operato nei gradi di merito, peraltro senza confronto con la motivazione resa dai giudici territoriali.

I quali hanno dedotto la destinazione alla illecita cessione a terzi dello stupefacente rinvenuto dalla differente tipologia della droga, dal possesso di strumenti per il suo confezionamento, per la presenza di un foglio con manoscritti cifre e nomi dei quali l'imputato non ha reso spiegazione; mentre quanto alla natura e alla quantità dello stupefacente si è fatto richiamo della c.t. chimica in atti.

Non è del tutto comprensibile il richiamo operato al principio del favor rei: il reato risale all'anno 2013 e la contestazione richiama l'art. 73, co. 1, coerentemente al regime normativo allora vigente. Tuttavia, il Tribunale, con la decisione assunta il 18.4.2014, ha inflitto la pena di due anni di reclusione e 20.000 euro di multa che, tenuto conto della diminuzione per le riconosciute attenuanti generiche e per il rito, è certamente incompatibile con il minimo di otto anni di reclusione previsto dal T.U. Stup. e quindi risulta applicato l'art. 73, co. 4 T.U. Stup. vigente al tempo, senza alcun fenomeno successorio incidente sul caso concreto.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/11/2020.

Il Consigliere estensore

Salvatore Dovere

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal Consigliere anziano, anche quale estensore, ai sensi dell'art. 546, comma 2 cpp per impedimento del Presidente.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 15 FEB. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo

